

CONVENZIONE ENTI PUBBLICI CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER ACCESSO A SISTER – CONSULTAZIONE BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA

TESTO CONVENZIONE

Premesso:

a) che l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che "l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale...", rinviando ad appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del Territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;

b) che con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;

c) che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o catastale.

Visto l'art.6 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed in particolare il comma 5 - septies, lettera b) che ha inserito il numero d'ordine 3-bis, relativo alla consultazione degli atti catastali, al Titolo III della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente i tributi speciali catastali.

Considerato infine che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.

Art. 2

(Importi dovuti)

L'attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, dell'importo di Euro 200,00 (duecento//00), nonché dell'importo di Euro 30 (trenta//00), per ogni password resa disponibile in ogni anno solare a titolo di contributo annuale relativo ai costi di gestione dei sistemi informatici.

L'Utente potrà, comunque, richiedere l'ampliamento del numero delle password durante il periodo di validità della Convenzione versando il contributo annuale di cui al comma precedente.

Per ogni anno successivo all'anno di stipula della convenzione, l'Utente dovrà corrispondere, entro il 31 gennaio, l'importo di Euro 30,00 (trenta//00) per ogni password resa disponibile nell'anno solare precedente e che voglia mantenere attiva.

Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, sono versati dall'Utente su apposito conto corrente intestato all'Agenzia con modalità telematiche, attraverso il Portale dell'Agenzia.

L'Utente del servizio di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, se non esente ai sensi

della normativa vigente, si impegna a versare preventivamente, con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all'Agenzia, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato dei tributi dovuti. Sulle somme versate non sono dovuti interessi.

Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo versato preventivamente dall'Utente ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora l'importo reso disponibile all'Utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione del servizio.

L'Agenzia abiliterà l'Utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti effettuati.

Art. 3

(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)

L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

L'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, accertata, nell'ambito di competenza dall'Agenzia o da altre autorità, determinerà, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, la sospensione del collegamento telematico ovvero la risoluzione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4

(Gestione dei sistemi informativi)

L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico.

L'Agenzia fornirà agli utenti adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, mediante preventiva pubblicazione, con congruo preavviso, di apposita comunicazione sul sito dell'Agenzia.

Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

L'Utente prende atto che, al fine di garantire la fruibilità del servizio a tutti gli utenti, qualora si verificassero picchi anomali ed imprevedibili delle richieste, anche in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia potrà introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 5

(Livelli di Servizio)

L'Agenzia, nell'esecuzione del servizio di accesso telematico alla banca dati catastale ed ipotecaria, s'impegna al pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nella Carta della Qualità pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.

Art. 6
(Durata)

La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 7
(Restituzione di somme depositate e non utilizzate)

A seguito di risoluzione della convenzione ovvero in caso di disdetta di cui all'art. 6, l'Utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato dei tributi, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

Art. 8
(Clausola di salvaguardia)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007.

Art. 9
(Foro competente)

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Art. 10
(Tutela dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 11
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia connesse all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo - Ufficio gestione contratti e convenzioni - Viale Antonio Ciamarra n. 144, 00173 Roma, ovvero, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo reso noto dall'Agenzia delle entrate.

Per l'Agenzia delle entrate
Il Direttore dell'Agenzia pro tempore *

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 6 e 9.

nota-La firma è acquisita per via telematica (firma digitale) e l'abilitazione avviene tramite trasmissione di un codice PIN per l'accesso